

**REGOLAMENTO**  
**PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE TEMPORANEA DELLA**  
**PORZIONE DELL'AREA COMUNALE ATTUALMENTE ADIBITA**  
**ALLE FAMIGLIE DI ORIGINI SINTI NELLE MORE DELLA SUA**  
**DISMISSIONE E DI DIVERSA ALLOCAZIONE E INTEGRAZIONE**  
**DELLE MEDESIME FAMIGLIE AI SENSI DELLA L.R. 12/2006**

**Articolo 1**

**Oggetto del Regolamento**

**Denominazione, localizzazione e capienza dell'area**

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'area temporaneamente adibita alle famiglie di origini Sinti, prevalentemente di origine piemontese, ivi presenti e residenti alla data del 1 settembre 2019, ubicata in Via Fontanassa a Savona, in fregio al campo di atletica e così come rappresentata nella planimetria allegata al presente Regolamento sotto la lettera A).
2. L'area suddivisa in piazzole, come da planimetria di cui al precedente comma, ha una capienza massima di numero 32 (trentadue) persone. Detto numero non può in alcun modo essere superato, ma solo diminuito fino al graduale recupero della predetta area come area di sosta ad utilizzo del Campo di Atletica. Eventuali nuove nascite non comportano modifiche numeriche in termini di massima capienza, né comportano il diritto alle famiglie ivi presenti di occupare ulteriori o diverse piazzole, anche fra quelle oggi ammesse. Le piazzole che si renderanno disponibili per abbandono/revoca degli assegnatari non saranno più ripartite, e compatibilmente con la loro posizione all'interno dell'area saranno recuperate a parcheggio del succitato campo di atletica; in difetto da ciò dovranno essere rese intercluse.
3. Il Sindaco può disporre la diminuzione della capienza massima ai sensi del presente Regolamento e degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il Sindaco in caso di emergenza igienico sanitaria o al fine di eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana può disporre la chiusura dell'area in via transitoria o permanente. Il Comune si riserva altresì la facoltà di assumere tale provvedimento nel rispetto delle vigenti normative.

**Articolo 2**

**Ammissione all'area**

1. L'area è adibita alle famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 1 i cui componenti siano stati ammessi dal Comune di Savona a norma del presente articolo e, comunque, già in possesso della residenza comunale presso l'area in questione, e nei limiti di cui al presente regolamento.
2. Il provvedimento di ammissione sarà complessivo, unico e valido per una sola volta ed a ogni successivo abbandono o ad ogni intervenuta revoca dell'ammissione alle piazzole non si procederà a nuove ammissioni così come previsto dal precedente articolo 1 comma 2.
3. La temporanea ammissione a ciascuna piazzola è comunque subordinata alla presentazione della domanda, munita di bollo e redatta su apposito modulo allegato B) al presente Regolamento da parte di un componente maggiorenne, delegato dagli altri componenti famigliari maggiorenni, e che dovrà essere redatta secondo quanto stabilito dai successivi commi 3 e 4. La domanda dovrà essere presentata al Comune di Savona a mani o per via postale in raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La mancata tempestiva presentazione, salvo che per ragioni di comprovata forza maggiore da parte di tutti i componenti maggiorenni della famiglia o del nucleo convivente, comporterà l'automatica esclusione per tutti i

componenti della stessa o del nucleo dal diritto di essere temporaneamente ammessi all'area in questione.

4. Nella domanda di accesso, contenente altresì le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni con la manifestazione in ordine alla conoscenza delle conseguenze, anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà essere attestato:

- a) l'assenza di precedente acquisizione di alloggio realizzato con contributi pubblici e l'assenza di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale;
- b) l'assenza di proprietà o di disponibilità a qualsiasi titolo di idonea abitazione sul territorio nazionale;
- c) la non titolarità di autorizzazione alla sosta in altra area attrezzata nel territorio nazionale;
- d) l'assenza di precedente provvedimento di allontanamento dall'area;
- e) la dichiarazione di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

L'omessa autocertificazione nella domanda di cui al precedente comma, anche di una sola attestazione o l'attestazione non veritiera, comporta la conseguenza della non assegnazione o della sua revoca qualora la circostanza fosse accertata dopo l'assegnazione.

5. Nella domanda di accesso il richiedente dovrà indicare altresì:

- a) le generalità di tutti i componenti famigliari e/o conviventi. Di tutti dovrà essere fornita copia dei documenti di identità personale in corso di validità di ogni componente;
- b) la fotografia (da allegare alla domanda) del veicolo e della piazzola attualmente occupata;
- c) il numero e il tipo di roulotte, camper che intende stanziare all'interno dell'area specificando per ognuno di essi targa, nominativo del proprietario e dimensioni;
- d) l'impegno ad obbligatoriamente comunicare al competente Ufficio Comunale ogni variazione dei veicoli autorizzati.

6. Non è autorizzata l'ammissione all'area a veicoli non regolarmente immatricolati e/o non più idonei alla circolazione e, se presenti nell'area alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rimossi entro 30 (trenta) giorni da detta data, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

7. Sono tassativamente vietati nell'area e nelle adiacenze della stessa le occupazioni abusive di qualsiasi genere a carattere permanente o provvisorio.

### **Articolo 3** **Autorizzazioni e scadenze**

1. L'autorizzazione all'ammissione all'area, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 1,2,3,6 e 7, e la relativa occupazione temporanea della piazzola è rilasciata per una sola volta con provvedimento del Comandante/Dirigente della Polizia Locale, o suo delegato, in conformità all'allegato C) al presente Regolamento. Le domande di ammissione di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del presente Regolamento, sono esaminate dal predetto Comandante congiuntamente ai Dirigenti del Settore Servizi Demografici, del Settore Lavori Pubblici, del Settore delle Politiche Sociali e del Servizio Patrimonio, o loro delegati. A seguito di detto esame sarà emanato un unico provvedimento di ammissione con l'assegnazione delle piazzole sottoscritto dagli intervenuti, mentre per ogni singolo nucleo familiare è rilasciato un singolo atto autorizzativo da parte del succitato Comandante/Dirigente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla disponibilità di piazzole all'interno dell'area. Il criterio di priorità sarà dato dall'anzianità di residenza, nel Comune di Savona, all'interno dell'area di Via Fontanassa adibita alle famiglie di origine Sinti.

3. All'atto del rilascio dell'autorizzazione è consegnato ad ogni assegnatario copia del presente Regolamento.

4. L'atto autorizzativo, stante la temporaneità del medesimo, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovato di anno in anno sino al termine di cui al successivo articolo 8 comma 3, salvo eventuali proroghe di detto termine.

## **Articolo 4**

### **Allontanamenti e revoche**

1. Gli allontanamenti del nucleo familiare non superiori a mesi uno non sono considerati ai fini della decadenza dell'autorizzazione di cui al predetto articolo 3.
2. L'inosservanza dell'obbligo scolastico, oltre alle conseguenze previste da altre disposizioni di legge, comporta la revoca dell'autorizzazione alla sosta con il conseguente invito all'allontanamento dall'area nei confronti di tutto il nucleo familiare o conviventi.
3. Per coloro che soggiornano o accedono all'area senza autorizzazione o con permesso revocato verrà disposto l'invito all'allontanamento di persone o cose entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza del soggiorno o dell'avvenuto accesso non autorizzato.
4. Il Comandante/Dirigente della Polizia Locale, sentiti i Dirigenti Comunali di cui all'articolo 3, che, a richiesta formale dovranno rispondere per iscritto entro dieci giorni, procede alla revoca dell'autorizzazione ed al conseguente invito all'allontanamento, sia al concretizzarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti, sia per reiterate violazioni alle norme del presente Regolamento, con particolare riguardo alla norme di comportamento di cui al successivo articolo 5, o per insorti motivi di ordine pubblico su segnalazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di mancato adempimento dell'invito di allontanamento è disposto con provvedimento sindacale l'allontanamento coattivo, ed in tal senso detto provvedimento avrà forza di titolo esecutivo.
5. In caso di inottemperanza del provvedimento sindacale di cui al precedente comma 5 si procederà coattivamente con l'intervento della forza pubblica nelle forme di legge.

## **Articolo 5**

### **Norme di comportamento all'interno dell'area**

1. Chiunque sia temporaneamente autorizzato alla sosta all'interno dell'area è tenuto ad osservare le seguenti norme di comportamento e prescrizioni:
  - a) rispettare il limite numerico di cui al presente regolamento e la corretta posizione delle roulotte, camper autorizzati all'interno della piazzola assegnata;
  - b) provvedere obbligatoriamente alla manutenzione ordinaria della piazzola assegnata, alla corretta tenuta dei servizi/aree comuni in dotazione all'area di sosta, degli allacci di competenza e in dotazione della piazzola assegnata astenendosi dal modificarne l'assetto e provvedendo a conservare la medesima piazzola consegnata nel massimo decoro e pulizia;
  - c) riconsegnare la piazzola, all'atto del rilascio, libera, pulita e in buono stato di manutenzione e con tutti gli allacci funzionanti;
  - d) rispettare in ogni momento le norme igienico sanitarie;
  - e) non realizzare baracche sia fisse che mobili, recinti per animali nonché modificare e/o ampliare la piazzola assegnata e i relativi allacci e servizi;
  - f) non utilizzare nell'area roulotte, camper, rimorchi o simili o altri veicoli dismessi dalla circolazione;
  - g) custodire adeguatamente gli animali di affezione, la cui detenzione è limitata a quelli iscritti regolarmente all'anagrafe canina a nome delle persone autorizzate a risiedere nell'area od a quelli tenuti nel rispetto delle normative che regolano la materia sul possesso e la detenzione di animali, al fine di non arrecare disturbi, molestie o pericoli alla pubblica incolumità. Detti animali devono essere altresì regolarmente vaccinati;
  - h) non esercitare attività e commerci illeciti;
  - i) lasciare libere le aree adibite al passaggio di persone o veicoli da ogni forma di intralcio alla circolazione;
  - j) circolare con i veicoli all'interno dell'area a passo d'uomo;
  - k) munirsi di almeno 1 (uno) estintore per piazzola da tenere in luogo facilmente accessibile e di facile impiego curandone in ogni momento il perfetto stato di manutenzione;
  - l) utilizzare attrezzature ed elettrodomestici a norma;

- m) non esporre sulla pubblica via biancheria, tendaggi o simili;
- n) non far funzionare apparecchiature fonte di molestie e disturbi. Dopo le ore 23 ogni attività all'aperto deve cessare così come dopo tale ora non sono consentiti schiamazzi, l'uso di radio, TV o simili ad alto volume la cui propagazione di suoni o rumori risulti percepibile dalle piazzole vicine o dalla via pubblica ;
- o) non effettuare il lavaggio degli automezzi all'interno dell'area di sosta;
- p) provvedere al diretto pagamento dei consumi delle utenze della piazzola assegnata in base ai contratti direttamente stipulati dagli autorizzati, nonché sostenere direttamente gli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
- q) realizzare per l'alimentazione elettrica delle strutture mobili autorizzate, impianti a regola d'arte dotati di regolare impianto di messa a terra e obbligo di consegna al Comune della relativa dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 rilasciato da installatore autorizzato;
- r) collegare gli impianti di scarico delle roulotte/camper alla rete comunale delle acque nere a regola d'arte;
- s) non utilizzare sistemi di riscaldamento non conformi alla tipologia delle roulotte/camper in uso;
- t) realizzare impianti di adduzione acqua potabile richiedendo specifico allaccio all'ente erogatore del servizio.

2.I soggetti autorizzati nell'area di sosta che, non rispettando quanto al comma precedente, arrecano disordini o pericoli all'interno della stessa, in rapporto alla gravità dei fatti, saranno allontanati, fatta salva ogni ulteriore azione a termini di legge. In tal caso la revoca dell'autorizzazione, con conseguente invito all'allontanamento, é disposta con provvedimento dirigenziale del Comandante della Polizia Locale entro trenta giorni dall'avvenuta segnalazione delle forze dell'ordine intervenute e sentiti preventivamente i Dirigenti comunali di cui al precedente articolo 3 e con le medesime procedure. L'inadempienza all'invito di allontanamento comporterà l'esecuzione dello stesso con provvedimento sindacale con le modalità di cui al precedente articolo 4 commi 4 e 5.

## **Articolo 6 Responsabilità**

1.I titolari delle autorizzazioni alla sosta, per sé e per tutti i componenti dei rispettivi nuclei familiari e conviventi, fatte salve le responsabilità personali, sono responsabili della conservazione delle strutture e delle attrezzature messe a loro disposizione, per le quali il Comune si manleva da ogni responsabilità.

2.Coloro che si rendessero responsabili di danni alle strutture o attrezzature di cui al comma precedente saranno tenuti al risarcimento entro 6 (sei) mesi dal fatto formalmente contestato dal Comandante/Dirigente della Polizia Locale, il quale potrà anche concordare, a richiesta formale del responsabile del danno entro 10 (dieci) giorni dal fatto contestato, una rateazione mensile del risarcimento dovuto per la durata di non più di un anno. In difetto del risarcimento totale o parziale del danno, il responsabile sarà allontanato dall'area di sosta, sentiti, preventivamente, i Dirigenti Comunali di cui al precedente articolo 3, e con le stesse modalità ivi contenute nei predetti articoli. E' comunque fatta sempre salva la responsabilità penale e civile in capo agli stessi .

3.Qualora si verificano danni attribuibili a responsabilità degli abitanti dell'area di sosta, ma non venga individuato il/i responsabile/i, i relativi oneri di ripristino saranno ripartiti solidalmente tra tutti gli autorizzati nell'area stessa in parti uguali (esclusi minorenni e persone gravemente disabili). Il danno potrà essere risarcito a nome di tutti anche da parte di un delegato, il quale si renderà direttamente responsabile del ristoro economico, valendo per lui le stesse regole di cui al comma precedente in merito ai tempi e modalità di pagamento, senza le relative conseguenze di allontanamento dello stesso in caso di difetto risarcitorio assente o parziale non per sua colpa. Peraltro, in caso di assenza di un delegato (o del suo constatato inadempimento), le stesse regole, incluse, però, quelle sull'allontanamento in caso di personale inadempimento, si applicano ad ogni soggetto autorizzato alla momentanea occupazione dell'area.

4.Il danno economico sarà quantificato dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ed in caso di mancato pagamento al Comune di quanto dovuto lo stesso sarà ripartito sul canone di cui al

successivo articolo 7 a carico degli inadempienti o trattenuto dal deposito cauzionale di cui al successivo articolo 7.

5.L'Amministrazione Comunale nel caso si verifichi la presenza nell'area di sosta o nelle aree immediatamente adiacenti di rifiuti o materiale abbandonato che può costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quando ciò possa nuocere gravemente al decoro e alla pulizia delle aree interessate, dispone le verifiche del caso e con ordinanza sindacale dispone la rimozione forzata del predetto rifiuto o materiale. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile e si accerti comunque che il materiale sia prodotto e provenga dall'area di sosta si applica il criterio di cui al comma 3 del presente articolo.

6.A carico di coloro che non procederanno al pagamento nelle fattispecie previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si darà corso alla procedura di revoca della autorizzazione alla sosta, nonché del conseguente allontanamento ai sensi del precedente articolo 4.

7.Al fine della migliore gestione dell'area, e per gli adempimenti di cui al presente Regolamento, gli aventi titolo all'ammissione dovranno nominare, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, un proprio referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comandante /Dirigente della Polizia Locale, che, a sua volta, dovrà trasmettere ai Settori Comunali competenti alla gestione ed al controllo dell'area.

## **Articolo 7**

### **Oneri per gli autorizzati alla temporanea occupazione dell'area**

1.L'ammissione per la temporanea occupazione dell'area è subordinata al pagamento di un canone mensile da parte di ogni autorizzato, il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Comandante/Dirigente della Polizia Locale e dei Dirigenti di cui all'articolo 3. Il canone verrà determinato annualmente dalla Giunta e comunicato ai titolari delle relative autorizzazioni.

2.Il canone concessorio mensile deve essere versato entro il giorno 5 di ogni mese con le modalità fissate con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma 1.

3.La morosità superiore a tre mensilità comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e l'allontanamento dall'area, a meno che l'autorizzato non richieda formalmente, entro un mese dalla terza mensilità non corrisposta, un piano di rientro, che sarà concordato dal Comandante/Dirigente della Polizia Locale congiuntamente ai Dirigenti, o loro delegati, di cui all'articolo 3. Nel caso della predetta morosità, o del mancato rispetto (anche del pagamento di una sola rata) del piano di rientro eventualmente richiesto e concordato, verrà disposto con provvedimento del Comandante/Dirigente della Polizia Locale la revoca con conseguente invito all'allontanamento, nonché all'allontanamento coattivo con le modalità di cui agli articoli 4 e 5.

4.Al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 il richiedente dovrà versare una cauzione pari al triplo del canone mensile che verrà restituita al rilascio della piazzola di sosta salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 comma 4.

5.I titolari dell'autorizzazione dovranno provvedere, in conformità all'articolo 5 comma 1 lettera p) e in base alle modalità definite dalle Società erogatrici, al pagamento delle utenze per la fornitura di acqua ed energia elettrica nonché degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti calcolato individualmente dal competente Servizio Tributi del Comune di Savona.

6.L'eventuale sospensione delle utenze, da parte delle società erogatrici a seguito di sopravvenuta morosità, posto il venir meno dei requisiti igienico sanitari, comporterà l'allontanamento dell'inadempiente dall'area con le modalità previste dal presente Regolamento.

## **Articolo 8**

### **Compiti e servizi di manutenzione dell'area a carico del Comune**

1.Il Comune di Savona ha il compito di gestire, monitorare e vigilare l'area in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento. In tal senso, ogni Settore Comunale provvederà a

tali attività in ragione delle proprie specifiche competenze.

2.La manutenzione straordinaria dell'area è a carico del Comune salvo quanto previsto dall'articolo 5 lettere q), r) e t) del presente regolamento. Le manutenzioni ordinarie, ivi comprese quelle afferenti le piazzole, sono a carico dei singoli autorizzati.

3.Il Comune di Savona si fa, altresì, carico di attivarsi costantemente per una diversa allocazione ed integrazione dei nuclei familiari, autorizzati al momentaneo utilizzo dell'area in questione, data anche la precarietà abitativa delle strutture mobili autorizzate, entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, per obiettive difficoltà tecnico-amministrative o per altri gravi motivi, motivatamente deliberate dalla Giunta Comunale ed adottate con provvedimento sindacale.

## **Articolo 9 Sanzioni**

1.Ogni violazione al presente Regolamento, oltre alle sanzioni dell'allontanamento, rimozione dei carriaggi e qualsiasi altro bene o cosa e revoca della autorizzazione per i casi più gravi e reiterati e per i motivi di cui agli articoli che precedono, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10 Norme transitorie**

1.Entro un mese dall'esecutività del presente regolamento, il Comandante/Dirigente della Polizia Locale, di concerto con i Dirigenti di cui all'articolo 3, procederà alle verifiche sullo stato attuale dell'area fornendo alla Giunta Comunale, qualora occorra, le proposte di intervento repute necessarie per il rispetto delle condizioni igienico sanitarie, di sicurezza e di vivibilità dell'area e dei suoi occupanti.

## **Articolo 11 Abrogazioni**

1.Il presente Regolamento abroga il Regolamento denominato "Regolamento per l'utilizzo e la gestione dell'area di sosta di via Fontanassa in Savona riservata alle popolazioni nomadi" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 marzo 2015.

## **Articolo 12 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione che verrà pubblicata sul sito dell'Ente.